Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

11º Anno n. L 271 7 novembre 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 1762/68 della Commissione, del 6 novembre 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 1763/68 della Commissione, del 6 novembre 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	2
	Regolamento (CEE) n. 1764/68 della Commissione, del 6 novembre 1968, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	4
	Regolamento (CEE) n. 1765/68 della Commissione, del 6 novembre 1968, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	5
	Regolamento (CEE) n. 1766/68 della Commissione, del 6 novembre 1968, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	6
	Regolamento (CEE) n. 1767/68 della Commissione, del 6 novembre 1968, relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore	7
	Regolamento (CEE) n. 1768/68 della Commissione, del 6 novembre 1968, che modifica il regolamento (CEE) n. 1306/68 relativo alla vendita di burro di	

1

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1762/68 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1968

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1139/68 (²) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione Il Vicepresidente S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GUn. L 188 del 1º 8. 1968, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 novembre 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di cont per tonnellata	
10.01 A	Frumento tenero e frumento se- galato	50,73	
10.01 B	Frumento duro	48,53	
10.02	Segala	44,18	
10.03	Orzo	44,69	
10.04	Avena	39,06	
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	41,99 (1	
10.05 B	Granturco altro	41,99	
10.07 A	Grano saraceno	6,08	
10.07 B	Miglio	43,08	
10.07 C	Sorgo e durra	39,35	
10.07 D	Altri cereali	0	
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	64,80	
11.01 B	Farine di segala	72,25	
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano duro)		
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	69,78	

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1763/68 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1140/68 (²) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (2) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 22.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione Il Vicepresidente S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 novembre 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / t)Numero della tariffa Corrente 1º term. 3º term. 2º term. Designazione dei prodotti doganale 11 12 1 2 10.01 A Frumento tenero e frumento se-0 0 0 0 galato 10.01 B Frumento duro 0 0 0 0 10.02 Segala 0 0 4,00 10.03 Orzo 0 0 0 0 10.04 0 Avena 0 0 0 10.05 A Granturco, ibrido, destinato alla 0 0 0 0 semina 10.05 B Granturco altro 0 0 0 0 10.07 A Grano saraceno 0 0 0 0 10.07 B Miglio 0 0,25 0,25 0,80 10.07 C Sorgo e durra 0 0 0 0 10.07 D Non nominati 0 0 0 0

(u.c. / 100 kg)

Numero lella tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1º term. 12	2º term. 1	3º term.	4º term. 3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	. 0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0.
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/68 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1968

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1725/68 (2) e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 novembre 1968 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1º term. 12	2º term. 1	3º term. 2
ex 10.01	Frumento tenero e frumento se- galato	0	0	0	0
x 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	+ 4,00	+ 4,00
10.03	Orzo	0	0	- 2,00	- 2,00
10.04	Avena	· 0	0	— 1,10	— 1,35
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	— 1,0 5
x 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	— 1,30	-1,50

⁽¹⁾ GUn. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 1º 11. 1968, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1968

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 846/68 (²) e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 846/ 68, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	20,22
	II. zucchero greggio	16,69 (¹)
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	20,22
	II. zucchero greggio	16,69 (1)
	m zaconero greggio	10,05

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹⁾ GUn. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1. (2) GUn. L 152 del 1° 7. 1968, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1968

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 847/68 (²) e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 847/ 68, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione Il Vicepresidente S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

		(u.c. per 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,70

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 152 del 1°. 7 1968, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1767/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1968

relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che è necessario fissare tempestivamente dei prezzi minimi all'esportazione affinché le categorie professionali possano prendere le proprie disposizioni; che, per fissare tali prezzi, occorre prendere in considerazione le misure adottate dagli Stati membri nel settore dell'esportazione negli anni precedenti; che occorre inoltre tener conto dei prezzi sui mercati internazionali;

considerando che, per consentire la fissazione dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi, gli Stati membri devono fornire gli elementi necessari per le specie, le varietà e i calibri in causa; che occorre verificare la rappresentatività di tali dati indicando i quantitativi esportati;

considerando che, per garantire un buon funzionamento del sistema dei prezzi minimi, occorre prevedere le norme d'applicazione e di controllo;

considerando il carattere sperimentale del presente regolamento, conviene limitarne l'applicazione alla data del 31 maggio 1971 per poter tener conto dell'esperienza acquisita per l'adozione di un nuovo regolamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prezzi minimi all'esportazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 234/68 sono fis-

(1) GU n. L 55 del 2.3.1968, pag. 1.

sati ogni anno entro il 31 ottobre, salvo quelli delle Begonie, Sinningia, Gladioli, Dahlie e Lilium, che devono essere adottati entro il 31 dicembre. Questi prezzi si applicano ai prodotti del raccolto dell'anno successivo a quello della loro fissazione. Essi possono essere differenziati per ciascun prodotto secondo i paesi di destinazione, le condizioni di produzione e le condizioni di commercializzazione, da un lato, e secondo i calibri e le altre caratteristiche del prodotto, dall'altro, e sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- dei prezzi minimi all'esportazione eventualmente applicati dagli Stati membri nei tre anni precedenti l'anno della fissazione dei prezzi minimi,
- dell'evoluzione dei prezzi sui mercati internazionali nei tre anni precedenti l'anno della fissazione dei prezzi minimi,
- della necessità di mantenere un livello di prezzi stabile all'esportazione e di evitare perturbazioni sul mercato mondiale.
- 2. I prezzi minimi all'esportazione sono stabiliti alla fase partenza magazzino/esportatore. Essi non comprendono il costo dell'imballaggio, le spese di assicurazione e tutte le spese supplementari.
- 3. Ciascuno Stato membro comunica, ogni anno anteriormente al 1º dicembre, per le Begonie, Sinningia, Gladioli, Dahlie e Lilium e anteriormente al 15 ottobre per gli altri prodotti soggetti al regime dei prezzi minimi all'esportazione, le seguenti informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri:
- ogni elemento di valutazione sull'evoluzione dei prezzi sui mercati internazionali e sul livello dei prezzi minimi da fissare,
- le quantità esportate verso i paesi terzi.

Articolo 2

- 1. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, sono vietate la messa in vendita, la vendita e la consegna per l'esportazione verso i paesi terzi di un prodotto soggetto al regime dei prezzi minimi all'esportazione a un prezzo inferiore al prezzo minimo applicabile a tale prodotto.
- 2. Qualora non sia stato fissato un prezzo minimo per un determinato calibro di un dato prodotto, il

prezzo minimo all'esportazione più basso fissato per detto prodotto è applicabile al calibro di cui trattasi.

- 3. Qualora la vendita abbia luogo a un prezzo corrispondente ad una fase posteriore a quella partenza magazzino/esportatore tale prezzo dev'essere stabilito a un livello tale che l'ammontare che dev'essere riscosso dal venditore, dopo detrazione del costo dell'imballaggio, delle spese di assicurazione, delle spese di trasporto e di tutte le spese supplementari non sia inferiore al prezzo minimo.
- 4. I prezzi minimi fissati per ciascun prodotto può essere ridotto del 2 % al massimo nel caso di pagamento in contanti.
- 5. Nelle fatture che accompagno i prodotti all'esportazione devono essere indicati in particolare:
- il prezzo e il calibro dei prodotti,

— il costo dell'imballaggio, le spese di assicurazione e tutte le spese supplementari.

Articolo 3

Il controllo dell'applicazione del regime dei prezzi minimi all'esportazione è di competenza degli organismi designati da ciascuno Stato membro. Quest'ultimo notifica agli Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il nome e l'indirizzo dell'organismo incaricato di detto controllo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione Il Presidente Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1768/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 1306/68 relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 6, paragrafo 7, e 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1306/68 della Commissione, del 28 agosto 1968, relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico (2), ha fissato

il livello minimo del prezzo al quale gli organismi d'intervento vendono il burro in loro possesso;

considerando che esistono attualmente in alcune regioni della Comunità possibilità di smercio per il burro d'ammasso; che il mercato si deve poter rifornire regolarmente di questa categoria di burro ad un certo livello di prezzo relativamente stabile; che, nella situazione attuale, il prezzo minimo di vendita fissato dal regolamento (CEE) n. 1306/68 si rivela troppo elevato per permettere tale rifornimento;

considerando che è quindi opportuno modificare le disposizioni del suddetto regolamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 214 del 29. 8. 1968, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La frase « aumentato di 2,50 unità di conto per 100 kg », di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1306/68 della Commissione, è sostituita dalla frase « diminuito di 1,50 unità di conto per 100 kg ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1306/ 68 è sostituito dal testo seguente : « Gli Stati membri notificano ogni settimana alla Commissione l'età del burro venduto e i quantitativi corrispondenti ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione Il Presidente Jean REY

STATISTICA AGRARIA N. 5/1968

L'Istituto statistico delle Comunità europee ha pubblicato il numero 5/1968 della serie « Statistica agraria ».

La pubblicazione si articola in tre parti:

1. Utilizzazione delle terre:

riepiloga i risultati degli anni 1962/1967 nell'utilizzazione delle terre nei paesi della Comunità. La « superficie agricola utilizzata » e le sue numerose suddivisioni costituiscono l'essenziale di questa parte, mentre la « ripartizione del complesso del territorio nazionale » figura in un capitolo complementare.

2. Produzione delle colture erbacee :

riporta, oltre ai risultati degli anni 1960/1967 circa le superfici, i rendimenti per ettaro e la produzione delle colture erbacee per i vari Stati membri, un riepilogo dei dati per la Comunità relativi agli anni 1960/1967 nonché alle medie quinquennali 1951/1955, 1956/1961 e 1961/1965. Due grafici illustrano rispettivamente la tendenza della produzione nella Comunità e la produzione per paese.

3. Produzione foraggera:

tenta di fornire per la prima volta un panorama il più completo possibile di tutte le statistiche nazionali della produzione foraggera nei paesi della Comunità per il periodo 1955/1967.

Il presente numero, edito in due lingue (francese/tedesco), conta 129 pagine. Esso è in vendita al prezzo di Lit. 930 o FB 75 presso gli uffici di vendita indicati alla quarta pagina della copertina. L'abbonamento annuo alla serie « Statistica agraria » (8-10 numeri) è di Lit. 5.620 o FB 450.

STATISTICA AGRARIA N. 6/1968

L'Istituto statistico delle Comunità europee ha pubblicato il numero 6/1968 della serie « Statistica agraria ». Questo numero, che riporta unicamente dati di carattere regionale, fornisce un ragguaglio sull'evoluzione e le variazioni verificatesi in un decennio (dal 1951/1955 al 1961/1965) in 243 unità regionali per certi settori principali della produzione agraria.

Il testo si articola in tre capitoli:

1. Carte regionali:

trentasei carte (nn. 114-149), elaborate secondo la suddivisione amministrativa regionale degli Stati membri, presentano, affiancate, le variazioni verificatesi nelle superfici e nella produzione, e permettono cosí di individuare immediatamente le variazioni piú importanti manifestatesi nei due periodi.

2. Variazioni della produzione vegetale.

3. Variazioni dell'utilizzazione delle terre:

questi due capitoli riportano i dati riguardanti la superficie e la produzione dei principali prodotti di origine vegetale (grano, granturco, riso, patate, barbabietole da zucchero e vino) e la superficie agricola utilizzata, ripartita in seminativi, coltivazioni foraggere permanenti, coltivazioni legnose specializzate, e, inoltre, i dati riguardanti la superficie delle coltivazioni foraggere erbacee avvicendate.

Lo schema adottato per la presentazione dei dati permette di rilevare sia le cifre assolute dei due periodi considerati che le variazioni assolute e relative tra i due periodi.

Il presente numero, edito in due lingue (francese/tedesco), conta 119 pagine. Esso è in vendita al prezzo di Lit. 930 o FB 75 presso gli uffici di vendita indicati alla quarta pagina della copertina. L'obbonamento annuo alla serie « Statistica agraria » (8-10 numeri) costa Lit. 5.620 o FB 450.

AVVISO AI NOSTRI ABBONATI

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1968.

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora, secondo la modalità in vigore, presso gli Uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta.

Il prezzo d'abbonamento annuale è stato fissato a Lit. 18.750 (FB 1.500,—).